

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 77/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Antonio Valori, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA, dal sig. Claudio Cresta, Segretario, e con l'assistenza di Nicola Terra, si è riunita il giorno 17 aprile 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### (133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO IULIANELLA (Amministratore unico della Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETA' PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl (nota n. 3756/239pf08-09/AM/ma del 15.1.2009)

#### Il deferimento

Con provvedimento del 15.1.2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione

- il Sig. Iulianella Enzo, Amministratore Unico della Soc. Pescina Valle del Giovenco, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS e agli artt. 18 e 19 delle NOIF, nonché
- la Società Pescina Valle del Giovenco per responsabilità ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al suo legale rappresentante pro tempore.

Nell'atto di deferimento veniva evidenziato che la società Pescina Valle del Giovenco – partecipante al campionato di Serie C2 per la stagione sportiva 2008/2009 – aveva posto la sua sede e svolgeva la propria attività agonistica, con tutte le sue squadre, non nel proprio territorio di Pescina, bensì nella città di Avezzano, reperendo *in loco* anche i relativi sponsor, come peraltro emergeva dal comunicato stampa datato 8.9.2008 pubblicato sul sito internet della medesima società, dal logo della società impresso sul modulo di liberatoria infortuni e trasporto, dalla targa della società apposta al civico n. 36 di Via Armando Diaz in Avezzano, dalla locandina della scuola calcio della società apposta su un ingresso e su una bacheca sita all'interno dello Stadio dei Marsi in Avezzano.

Orbene, tale condotta integrava violazione dell'art. 1, comma 1, CGS anche in relazione agli artt. 18 e 19 delle NOIF riguardanti la sede sociale e il campo di gioco di una società.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati facevano due distinte memorie difensive del medesimo tenore a mezzo delle quali rilevavano che il Sig. Iulianella Enzo, all'epoca dei fatti contestati – e cioè a decorrere dal 8.9.2008 – non era più Amministratore Unico della società Pescina Valle del Giovenco e non rivestiva più alcuna carica all'interno della medesima società, atteso che lo stesso Sig. Iulianella Enzo, in data 2.8.2008, si era dimesso dalla carica societaria prima ricoperta senza peraltro assumere alcun altro ruolo e/o incarico all'interno della stessa - come peraltro emergeva dal verbale di assemblea ordinaria del 2.8.2008 e dal modulo di censimento inviati nell'agosto 2008 dapprima a mezzo fax e successivamente a mezzo raccomandata alla Lega Italiana Calcio Professionistico. Conseguentemente le contestate violazioni non potevano in alcun modo essere ascrivili al Sig. Iulianella Enzo.

Pertanto, gli incolpati chiedevano, in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dei deferimenti per difetto di legittimazione passiva del Sig. Iulianella Enzo e, nel merito, il proscioglimento in ordine ai contestati addebiti.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per la Società e la sanzione della inibizione per mesi 6 per il Sig. Iulianella Enzo.

Per gli incolpati è comparso il difensore, il quale, dopo aver illustrato il contenuto dei propri scritti difensivi, si è riportato alle conclusioni in essi rassegnate.

### **I motivi della decisione.**

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, rileva che il presente deferimento è improcedibile.

Risulta *per tabulas*, e in particolare dal verbale di assemblea ordinaria del 2.8.2008 e dal modulo di censimento inviati nell'agosto 2008 dapprima a mezzo fax e successivamente a mezzo raccomandata alla Lega Italiana Calcio Professionistico, che, all'epoca dei fatti, il Sig. Iulianella Enzo non era più Amministratore Unico della società Pescina Valle del Giovenco e non rivestiva più alcuna carica e/o incarico all'interno della medesima Società. Conseguentemente le contestate violazioni non possono in alcun modo essere ascrivili al Sig. Iulianella Enzo.

Da quanto sopra consegue l'improcedibilità dello stesso deferimento anche nei confronti della società deferita.

### **Il dispositivo.**

Per tali motivi, la Commissione dichiara improcedibile il deferimento.

## **(180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI PIERO PULCINA (delegato Provinciale di Vercelli) (nota n. 4841/158pf08-09/SP/blp del 24.2.2009)**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 24/2/2009, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Piero Pulcina, delegato provinciale di Vercelli, per violazione dell'art. 5, n. 1 e 6, lett. d), CGS, per avere espresso giudizi lesivi della reputazione del Presidente della Sezione AIA di Vercelli.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si evidenzia l'insussistenza degli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la sua condanna alla sanzione dell'inibizione per sei mesi.

È comparso altresì il difensore del Pulcina, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Nell'atto di deferimento si imputa al Pulcina, delegato provinciale di Vercelli, di aver inviato al Presidente del CR Piemonte e Valle d'Aosta una lettera contenente le seguenti affermazioni:

- 1) "a mio avviso, con l'operato degli arbitri di Vercelli ma soprattutto con quello del loro Presidente di Sezione viene ad essere screditata l'intera Istituzione Federale a cominciare dalla nostra Delegazione";
- 2) "penso di non aver mai visto come quest'anno un rendimento arbitrale caduto così in basso e non parlo solo di rendimento tecnico";

3) “ho potuto constatare che esiste una notevole spaccatura a causa del comportamento del Presidente, troppo permissivo con alcune ragazze e indifferente se non troppo severo con la maggior parte degli altri arbitri. Questo si ripercuote naturalmente sull'andamento dell'attività e di conseguenza sulla regolarità dei campionati”.

A giudizio della Commissione, nel caso in esame non si integra la violazione dell'art. dell'art. 5, n. 1.

Innanzitutto, le affermazioni del Pulcina non sono state espresse “pubblicamente”, in quanto devono essere considerate tali, ai sensi dell'art. 5, n. 4, CGS, soltanto quelle rese in pubblico ovvero idonee - per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione - a essere conosciute da più persone: circostanze, queste, che non ricorrono nella fattispecie, considerato che le affermazioni erano contenute in una lettera inviata al Presidente del CR Piemonte e Valle d'Aosta, cioè a un organo dell'ordinamento federale, nell'ambito di un rapporto istituzionale.

In secondo luogo, e comunque, nelle dichiarazioni rilasciate alla Procura federale, il Pulcina ha precisato che intendeva riferirsi a comportamenti tecnici, a seguito di varie segnalazioni provenienti da alcune Società. Tale interpretazione non contrasta con il tenore letterale delle espressioni usate. Non può affermarsi con certezza, dunque, che le affermazioni del Pulcina esulino dal lecito diritto di critica: è dubbio, infatti, che esse contengano espressioni tali da concretizzare una forma di denigrazione nei confronti di altro tesserato e delle istituzioni federali e, in particolare, una accusa di parzialità.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Piero Pulcina dagli addebiti contestati.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA, dal sig. Claudio Cresta, Segretario, e con l'assistenza di Nicola Terra, si è riunita il giorno 17 aprile 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

#### **(174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO BUSSAGLI (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc. US Poggibonsi Srl) E DELLA SOCIETA' US POGGIBONSI Srl (nota n. 4541/478pf08-09/AM/AA/ac del 12.2.2009)**

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS (“pena base per il Bussagli inibizione per mesi 4 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 di inibizione ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS a mesi uno di inibizione; pena base per la Soc. Poggibonsi ammenda di € 600,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 300,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS a € 200,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 200,00 (duecento/00) alla Soc. US Poggibonsi Srl e dell'inibizione per mesi 2 (due) al Sig. Maurizio Bussagli.  
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

**(193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DOMINICIS (Amministratore unico della Soc. Ternana Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' TERNANA CALCIO SpA (nota n. 5185/329pf08-09/AM/ma del 9.3.2009)**

Letti gli atti

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 9 marzo 2009 nei confronti del sig. Stefano Dominicis, amministratore unico della Ternana Calcio spa, per rispondere della violazione di cui all'art.8, comma 15, per non aver provveduto al pagamento di quanto dovuto dalla Società in favore della AS Cecina entro i termini stabiliti dal CGS e nei confronti della Ternana Calcio SpA per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, CGS per responsabilità diretta

Letta la memoria difensiva 10 aprile 2009 depositata in giudizio dai soggetti deferiti

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Di Leginio il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: ammenda di euro 5.000,00 per il Dominicis e ammenda di euro 15.000,00 per la Ternana Calcio

Ascoltato altresì il legale dei soggetti deferiti il quale ha concluso per il proscioglimento degli stessi

Rilevato che dalla lettura degli atti è emerso che:

- la Ternana Calcio SpA veniva condannata dalla Commissione Vertenze Economiche FIGC a corrispondere alla AS Cecina la somma di euro 41.500,00 in adesione a quanto disposto con decisione pubblicata su C.U. n.27/D del 29 maggio 2008
- la Lega Pro accantonava immediatamente detta somma sul conto campionato della Ternana Calcio
- la Corte di Giustizia Federale, dinanzi alla quale la Ternana Calcio aveva impugnato la pronuncia della CVE, confermava la decisione come da dispositivo pubblicato su C.U. n.26/CGF del 16 settembre 2008
- la AS Cecina sollecitava più volte inutilmente alla Lega Pro il pagamento della somma accantonata
- la Ternana Calcio SpA, nel mese di novembre 2008, appreso che la Lega Pro non avrebbe pagato la somma, pur avendola accantonata, allo scopi di dirimere ogni

ulteriore controversia decideva di provvedere direttamente al pagamento in data 10 novembre 2008

Considerato che i soggetti deferiti hanno depositato in giudizio dichiarazione 2 aprile 2009 della Lega Pro attestante che in effetti sin dal 30 maggio 2008 era stato addebitato sul conto campionato della Società l'importo di euro 41.500,00 e che detto importo era stato stornato solo dopo che in data 10 novembre 2008 la Ternana Calcio aveva provveduto al pagamento diretto della stessa somma

Valutato che il comportamento tenuto dai soggetti deferiti, pur se inadempiente alla luce della vigente normativa, deve essere considerato ispirato da buona fede avendo in effetti la Ternana perduto la disponibilità della somma di euro 41.500,00 sin dal mese di maggio del 2008 (a seguito dell'accantonamento di detta somma effettuato dalla Lega Pro) e avendo la stessa Società ritenuto di avere correttamente adempiuto alla propria obbligazione

Ritenuto dunque che nel comportamento tenuto dal sig. Stefano Dominicis e dalla US Poggibonsi va ravvisata una colpa lieve e che pertanto la sanzione da irrogarsi va determinata conseguentemente

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il deferimento e, per l'effetto, irroga le sanzioni della ammonizione al sig. Stefano Dominicis e della ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) alla Soc. Ternana Calcio SpA

**(145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE BERNARDINI (all'epoca dei fatti, Presidente della Soc. ACD Guidonia Montecelio) E DELLA SOCIETA' ACD GUIDONIA MONTECELIO (nota n. 4114/31pf08-09/SS/en del 28.1.2009)**

Con atto del 28.1.2009, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giuseppe Bernardini, all'epoca dei fatti Presidente della Società ACD Guidonia Montecelio e la stessa Società ACD Guidonia Montecelio, il primo per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS in relazione all'art. 40, co. 1, del Regolamento della LND e agli artt. 35 e 38, co. 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per i fatti specificati nell'atto di incolpazione, e la seconda per responsabilità diretta per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante.

Alla riunione del 17.4.2009, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) al Sig. Bernardini e dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) alla Società.

I deferiti, rimasti assenti, non hanno inviato memorie difensive.

Il deferimento è fondato e va accolto.

L'esame della documentazione confluita nel presente procedimento fa ritenere accertate le violazioni ascritte al Sig. Bernardini che, in qualità di Presidente della Società ACD Guidonia Montecelio, partecipante al campionato interregionale di Serie D, nella stagione 2007–2008 e in particolare dal mese di aprile 2008, ha affidato, di fatto, la conduzione tecnica della prima squadra, della quale risultava tesserato come allenatore il Sig. Piero Sperandio, al Signor Sandro Pochesci, non tesserabile nell'ambito della stessa stagione agonistica in quanto già tesserato con la Società Olbia Calcio, militante nel campionato professionistico Serie C2.

Devono ritenersi univoche e concludenti in tal senso sia le dichiarazioni rese dai calciatori tesserati con la Società ACD Guidonia Montecelio, che hanno individuato il Pochesci quale effettivo allenatore della squadra, chiarendo il ruolo fittiziamente rivestito dal Sig.

Sperandio, sia la nota del 13.5.2008, con la quale la Associazione Italiana Allenatori Calcio ha evidenziato la violazione, da parte dello stesso Pochesci, del divieto di tesserarsi per più squadre nella stessa stagione sportiva, sancito dall'art. 38 del Regolamento del Settore tecnico.

Per dissipare qualsiasi dubbio in ordine alla prima circostanza, attesa la natura documentale e pacifica della seconda, basti evidenziare quanto riferito dagli informatori circa l'attribuzione al Pochesci di un ruolo tecnico preponderante rispetto a quello dello Sperandio al quale il primo era indiscutibilmente sovraordinato (Morga F.) o l'utilizzo, nel corso delle partite ufficiali, di una ricetrasmittente con la quale il Pochesci forniva direttive alla squadra e allo stesso allenatore (Carnevali T., Biagetti A., Vivirito M., D'Acampo D., Borsa A.).

È chiaro che la responsabilità dell'affidamento di tale ruolo è da attribuire all'allora presidente della Società deferita, Sig. Giuseppe Bernardini il quale, sebbene abbia reso dichiarazioni estremamente edulcorate, ha sostanzialmente ammesso il rapporto con il Pochesci (recentemente sanzionato dal settore di appartenenza per i fatti di che trattasi), il quale, dal canto suo, ha aggiunto di essere intervenuto dal punto di vista tecnico solo su richiesta dello Sperandio.

Tali prospettazioni, che per ovvi motivi difensivi tendono a ridimensionare la conduzione tecnica illecita a meri e occasionali interventi amichevoli, sono comunque inidonee a sbiadire i contorni netti del quadro probatorio delineato dall'attività di indagine e confermato nell'odierna sede dibattimentale.

Naturalmente, la commissione dei fatti illeciti da parte del legale rappresentante determina la responsabilità diretta della Società.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Giuseppe Bernardini la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) e alla Società ACD Guidonia Montecelio l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 17 aprile 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete